



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – responsabilità oggettiva – CGS previgente – CGS vigente – entrambi prevedono la responsabilità oggettiva

## **Descrizione**

Sia il Codice previgente che quello in vigore non abdicano alla responsabilità oggettiva delle società, *“da sempre unanimemente riconosciuta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza oltre che dal regolamento FIFA come caposaldo imprescindibile della giustizia sportiva”*. A conferma dell'assunto si pone in evidenza che sia l'art. 4, comma 2, del previgente CGS, sia l'art. 6, comma 3, del codice riformato non escludono l'applicazione dei criteri riguardanti la responsabilità oggettiva delle società sportive, salvo che le condotte contestate siano in contrasto con gli interessi della società; anzi l'art. 6 detto sembra estendere la portata della responsabilità oggettiva, prevedendone l'applicazione anche per fattispecie poste in essere da soggetti direttamente non punibili dalla normativa sportiva.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 14/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Cirillo

## **Relatore**

Toscano

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 2, CGS previgente, ora art. 6, comma 3, CGS

## **Provvedimenti**

**Sez II - DECISIONE N. 0014/CFA del 25 ottobre 2019 – (PROCURATORE FEDERALE / PIACENZA CALCIO / CALC. MULAS GIULIO) n. 35/2019 – 2020  
Registro Reclami**